



*Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*  
*Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici*  
*Servizio Tecnico Centrale*

**IL PRESIDENTE**

*Ministero dell'Interno*  
*Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della*  
*Difesa Civile*

*Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica*

**IL DIRETTORE CENTRALE**

*Ministero dello Sviluppo Economico*  
*Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, la Tutela del*  
*Consumatore*  
*e la Normativa Tecnica*

**IL DIRETTORE GENERALE**

**VISTO** il Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio, ed in particolare il Capo VII;

**VISTO** il decreto legislativo n.106 del 16 giugno 2017 riportante “Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE;

**VISTI** il Decreto del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n. 377 del 19 ottobre 2017 con il quale è stabilita la composizione del Comitato nazionale di coordinamento per i prodotti da costruzione di cui all’art.3 del Decreto legislativo 16 giugno 2017 n.106;

**VISTE** le note del Direttore Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica del Ministero dello Sviluppo Economico, n. 36975 del 4 marzo 2013 e n.58440 del 9 aprile 2013, con le quali sono state comunicate alla Commissione Europea le procedure nazionali per la valutazione e la notifica degli Organismi da autorizzare per svolgere compiti di parte terza nel processo di

valutazione e verifica della costanza delle prestazioni dei prodotti da costruzione , ai sensi dell'articolo 42 del Regolamento (UE) n.305/2011;

**CONSIDERATO** che non risulta ancora stipulata la convenzione regolante le attività di accreditamento nel settore dei prodotti da costruzione, di cui all'articolo 11, comma 3, del Decreto Legislativo 106 del 16 giugno 2017 e che quindi si applica la procedura di Autorizzazione ai fini della notifica non basata su un certificato di accreditamento di cui all'articolo 12 dello stesso Decreto Legislativo 106 del 16 giugno 2017;

**CONSIDERATO** che il Regolamento n.305/2011 è entrato pienamente in vigore il 1 luglio 2013;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio Superiore dei LL.PP., del Direttore Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica e del Direttore Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore **n.111** (Prot. STC) del 21/04/2017 con il quale la ABICert S.a.s. è stata autorizzata a svolgere, ai sensi della legislazione di cui in premessa e ai fini della corrispondente notifica alla Commissione Europea di cui all'articolo 39 del Regolamento (UE) n.305/2011, le attività di Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione dei prodotti da costruzione;

**VISTA** l'istanza di **estensione di autorizzazione** quale organismo per la Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione nel settore dei prodotti da costruzione, ai sensi del Capo VII del Regolamento (UE) n.305/2011, presentata al Ministero dello Sviluppo Economico dall'Organismo **ABICert S.a.s. – sito in Zona Industriale Cucullo s.n.c. – Ortona (CH)**;

**TENUTO CONTO** dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19 e dei relativi effetti sui procedimenti amministrativi che competono alle Amministrazioni coinvolte nelle istruttorie, che, pur procedendo con la speditezza ed il rigore necessario, non possono escludere che taluni processi non risentano di rallentamenti e/o conseguenti disagi all'utenza;

**VISTO** l'esito favorevole della relativa istruttoria svolta dalle Amministrazioni competenti;

**VISTA** la decisione favorevole assunta dal Comitato di cui all'art. 3 del Decreto legislativo del 16 giugno 2017 n. 106, espressa in data **20 novembre 2020**;

## DECRETANO

### Art. 1

L'Organismo **ABICert S.a.s. – sito in Zona Industriale Cucullo s.n.c. – Ortona (CH)**, nel seguito denominato "Organismo", è autorizzato a svolgere, ai sensi della legislazione di cui in premessa e ai fini della corrispondente notifica alla Commissione europea di cui all'articolo 39 del Regolamento (UE) n.305/2011, le attività di Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione dei prodotti da costruzione per le seguenti specifiche tecniche armonizzate, nella qualità della tipologia di organismo di seguito specificata:

#### Organismo di Certificazione di Prodotto (SVVCP 1)

Mandato	Specificata tecnica armonizzata	Titolo	Sistema di valutazione e verifica della costanza della	Requisiti di base dell'opera	Uso di impianti di prova al di fuori del laboratorio di prova dell'organismo (art. 46 regolamento (UE)

			prestazione		n.305/2011)
M/111	EN 1317-5	Sistemi di ritenuta stradali - Parte 5: Requisiti di prodotto e valutazione di conformità per sistemi di trattenimento veicoli	1	4	_____

#### Art. 2

1. L'attività di Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione, di cui al precedente articolo 1, deve essere svolta presso la sede dichiarata dall'Organismo nell'ambito dell'istruttoria, sita nella **Zona Industriale Cucullo s.n.c. - Ortona (CH)**, secondo le forme, modalità e procedure previste dalle normative citate in premessa, sotto la diretta responsabilità del Direttore Tecnico dell'Organismo, assicurando il mantenimento dei requisiti richiesti.
2. L'Organismo cura la tenuta di un registro con l'elenco riepilogativo delle valutazioni e verifiche effettuate, conforme a quanto riportato nel punto 7 dell'Allegato D del decreto legislativo n.106 del 16 giugno 2017;
3. L'Organismo deve conformarsi agli obblighi riportati nel Capo VII del Regolamento (UE) n.305/2011, a quelli previsti nel decreto legislativo n.106 del 16 giugno 2017 ed alle le disposizioni nazionali e comunitarie applicabili nel settore concernente l'attività oggetto della presente autorizzazione, applicando le norme armonizzate ovvero le valutazioni tecniche europee in vigore.
4. Tutti gli atti relativi all'attività di Valutazione e verifica della costanza della prestazione dei prodotti da costruzione, ivi compresi eventuali rapporti di prova e relazioni tecniche, devono essere conservati in un fascicolo tecnico detenuto, con le modalità stabilite nel punto 2 dell'Allegato D del decreto legislativo n.106 del 16 giugno 2017;

#### Art. 3

Per qualsiasi modifica alle condizioni di fatto e di diritto dichiarate dall'Organismo nell'istanza e nel corso nell'istruttoria di autorizzazione, dovrà essere effettuata comunicazione, oppure richiesto apposito nulla osta alle Amministrazioni competenti, secondo quanto previsto al punto 5 dell'Allegato C del decreto legislativo n.106 del 16 giugno 2017;

#### Art. 4

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 1 decorre dalla data del protocollo del presente atto e mantiene la scadenza dell'autorizzazione rilasciata in data **21/04/2017 (avente decorrenza 27/06/2017)** ai sensi dell'art.12 del decreto legislativo n.106 del 16 giugno 2017.
2. Durante il periodo di validità dell'autorizzazione le Amministrazioni competenti effettuano, ai sensi del comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo n.106 del 16 giugno 2017 e con cadenza almeno biennale, verifiche e controlli, anche presso la sede dell'Organismo, al fine di accertare la permanenza dei requisiti di base e il regolare svolgimento dell'attività.

#### Art. 5

L'inosservanza di quanto previsto nel Capo VII del Regolamento (UE) n.305/2011, di quanto previsto nel decreto legislativo n.106 del 16 giugno 2017 o nel presente decreto di autorizzazione costituisce motivo di sospensione o revoca dell'autorizzazione, secondo le modalità fissate dall'articolo 16 del decreto legislativo n.106 del 16 giugno 2017.

Il presente decreto è inoltrato alla Commissione Europea a cura del Ministero dello Sviluppo Economico e viene pubblicato sui siti istituzionali delle Amministrazioni competenti che lo hanno adottato.

Roma, li 30/11/2020

**Il Presidente  
del Consiglio Superiore  
dei Lavori Pubblici**

*Massimo Sessa*

**Il Direttore Centrale per  
la Prevenzione e la  
Sicurezza Tecnica**

*Marco Cavriani*

**Il Direttore Generale per il  
Mercato, la Concorrenza,  
la Tutela del Consumatore  
e la Normativa Tecnica**

*Loredana Gulino*